

COMUNE DI FURTEI

SERVIZIO TRIBUTI - ENTRATE PATRIMONIALI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI NON TRIBUTARIE

- 1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 25.03.1999.
- 2) E' stato approvato dal Co.Re.Co. nella seduta dell'11.05.1999 con decisione n. 1797/01/99.
- 3) E' stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 26.05.1999.

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 13/09/2016

E' stato pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20.09.2016.

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI NON TRIBUTARIE

Art. 1 – Ambito e scopo del regolamento

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali non aventi natura tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici al fine di assicurare la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.12.1995 n. 77 e loro successive modificazioni e integrazioni nonché del regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I ENTRATE COMUNALI

Art. 2 - Individuazione

Le entrate comunali sono costituite da:

- rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori; proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- canoni di uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

Art. 3 - Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art. 4 - Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei *servizi* e delle *concessioni* sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. Qualora il Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n.142, la competenza della loro determinazione annuale appartiene alla Giunta.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine, ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore-

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente comma 3.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
4. Il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni

Art. 7 - Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
 - c) (abrogato)
 - d) versamento diretto a mani di incaricati interni o esterni, formalmente autorizzati con provvedimento dell'ente (art.30 comma 5 regolamento contabilità), nello stesso provvedimento potrà essere determinato l'ammontare massimo delle somme riscuotibili direttamente, per ciascun tipo di entrata.
2. (abrogato).
3. Dopo l'emanazione dei Decreti di cui all'art. 24, comma 40, della legge 27.12.1997, n.449 potrà procedersi all'integrazione del presente articolo per consentire le modalità di pagamento stabilite dal comma 39 dello stesso art. 24.
4. I versamenti delle entrate non tributarie dovranno essere effettuati, salvo diversa previsione contenuta in norme specifiche, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

Art. 8 - Attività di riscontro

- 1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi o dai regolamenti.
- 2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
- 3. L'Ente, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata

Art. 9 – Omissione e ritardo dei pagamenti

- 1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
- 2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notifica effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3. Se l'utente/contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio procedente, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto a mani del medesimo, da parte

di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore e pertanto soggetta ai connessi adempimenti.

4. Le spese di notifica e/o postali sono comunque a carico dei soggetti inadempienti.

Art 10 - Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, per comprovate difficoltà di ordine economico dell'utente/contribuente, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti previa applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o in mancanza, nella misura legale.

La durata del rateizzo dovrà garantire il rispetto del principio di equità sociale e capacità contributiva, sulla base dei seguenti parametri:

- **Reddito complessivo nucleo familiare (ISEE) da zero sino ad euro 25.000,00
durata massima 24 mesi;**
- **Reddito complessivo nucleo familiare (ISEE) da 25.001,00 sino ad euro 50.000,00
durata massima 12 mesi;**
- **Reddito complessivo nucleo familiare (ISEE) da 50.001,00 sino ad euro 75.000,00
durata massima 6 mesi;**
- **Reddito complessivo nucleo familiare (ISEE) superiore ad euro 75.001,00
beneficio non concedibile.**

- Inesistenza (negli ultimi cinque anni) di morosità relative a:
 - a) Precedenti rateazioni o dilazioni
 - b) Altre somme dovute al Comune a qualsiasi titolo:

Si decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o importi già dilazionati.

2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al **20%** delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a **€ 10.000,00** è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria rilasciata da Istituto Bancario sia da private Compagnie Assicuratrici.

4. I termini prefissati per tutti i pagamenti dovuti, in via ordinaria o per dilazione, per entrate di cui al presente regolamento, sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il versamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 11 - Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, avviene:
 - quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D. Lgs. 446/97: con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639;
 - quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione: con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28.01.1988 n.43.

Art. 12 - Procedure

1. In generale le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 9. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art . 13 – Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di £. 20.000 (ventimila) complessive.
2. Il funzionario responsabile ne fa attergazione specifica agli atti.
3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni successivi al termine di esecutività della delibera di approvazione.
2. Copia del regolamento è nel frattempo consegnata a cura della segreteria comunale a tutti i responsabili dei servizi, al collegio dei revisori ed al tesoriere comunale.

INDICE

Titolo I : ENTRATE COMUNALI

Articolo 1.	Ambito e scopo del regolamento.....	pg. 2
Articolo 2.	Individuazione.....	pg. 2
Articolo 3.	Regolamenti specifici.....	pg. 2
Articolo 4.	Determinazione canoni, prezzi, tariffe.....	pg. 3
Articolo 5.	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	

Titolo II : GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6.	Soggetti responsabili delle entrate.....	pg. 3
Articolo 7.	Modalità di pagamento.....	pg. 4
Articolo 8.	Attività di riscontro.....	pg. 4
Articolo 9.	Omissione e ritardo dei pagamenti.....	pg. 5
Articolo 10.	Dilazioni di pagamento	

Titolo III : RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 11.	Forme di riscossione.....	pg. 6
Articolo 12.	Procedure.....	pg. 6
Articolo 13.	Esonero dalle procedure.....	pg. 6
Articolo 14.	Entrata in vigore.....	pg. 6